



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO

Tesi Di Laurea In Diritto Delle Istituzioni Pubbliche

**IL REFERENDUM COSTITUZIONALE:
STORIA ED ATTUALITÀ**

**The constitutional referendum:
history and current events**

Relatore:

Prof.ssa Monica De Angelis

Rapporto Finale di:

Noemy Egidi

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I. CENNI SULL'ISTITUTO DEL REFERENDUM	5
1. Dai plebisciti al referendum	6
2. Alla Costituente	7
3. La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali	10
4. Il procedimento referendario	12
CAPITOLO II. I PRIMI REFERENDUM COSTITUZIONALI	
II.1 Il nuovo Titolo V della Costituzione	15
II.2 Il fallimento della Devolution	19
II.3 Il fallimento del terzo referendum costituzionale	23
CAPITOLO III. LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI	
III.1 La riforma costituzionale	29
III.2 Obiettivi e contenuto della riforma	32
CAPITOLO IV. CONSEGUENZE E RIFORME SUCCESSIVE	
IV.1 Le Camere, la legge elettorale e la rappresentanza politica	36
IV.2 I regolamenti parlamentari e le elezioni attribuite alle Camere	40
CONCLUSIONI	43
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	45

INTRODUZIONE

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato ed in quanto tale si colloca al vertice della gerarchia delle fonti. Per poter modificare la Carta è necessaria l'approvazione di una legge di revisione costituzionale che, per entrare in vigore, deve seguire un iter più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. Se la proposta in corso di approvazione non raggiunge la maggioranza qualificata, lo stesso testo costituzionale prevede la possibilità di sottoporre la questione ai cittadini attraverso una forma di partecipazione diretta denominata referendum costituzionale.

L'attenzione per questo argomento è frutto della recente esperienza vissuta lo scorso settembre, infatti per la seconda volta da quando sono maggiorenne ho espresso la mia opinione in un referendum costituzionale. Questa seconda occasione mi ha portato ad avere una maggiore attenzione verso l'istituto rispetto alla prima, suscitando il desiderio di maggiore conoscenza per esprimere consapevolmente il mio voto.

L'obiettivo di questo elaborato è proprio quello di approfondire l'istituto del referendum costituzionale risalendo alle sue origini, passando per le modalità di applicazione, analizzando le varie proposte di revisione sottoposte a consultazione popolare, fino alle più recenti dinamiche.

In particolare, nel primo capitolo viene presentato un *excursus* storico dell'istituto, partendo dalle ragioni che hanno spinto i costituenti ad inserirlo nella Costituzione fino ad arrivare alla prima applicazione nel 2001; vengono inoltre analizzate le diverse fasi del procedimento referendario.

Il secondo capitolo prende in considerazione i primi tre referendum costituzionali focalizzando l'attenzione su motivazioni, caratteristiche, contenuto ed esito delle singole consultazioni.

All'ultimo e recentissimo referendum è dedicato il terzo capitolo: si tratteggia il lungo e travagliato periodo intercorso tra il momento della presentazione della richiesta e la fissazione della data definitiva, e si evidenziano obiettivi e contenuto della riforma.

Nel quarto ed ultimo capitolo vengono esposte le varie e possibili conseguenze del taglio dei parlamentari, nonché le prospettive di riforma ritenute necessarie per rendere pienamente operativa ed efficace la legge costituzionale approvata.

I. CENNI SULL'ISTITUTO DEL REFERENDUM

L'articolo 1 comma 2 della Costituzione recita: *«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»*.

Questo significa che il popolo detiene la sovranità e la esercita mediante la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta.

La democrazia rappresentativa è una forma di partecipazione politica indiretta nella quale il corpo elettorale elegge i propri rappresentanti al Parlamento e ai Consigli degli enti territoriali, veicolati da un'importante attività di mediazione svolta dai partiti politici.

La democrazia diretta, invece, consiste nella possibilità data ai cittadini di far conoscere la loro volontà a prescindere da quella dei rappresentanti; gli istituti previsti dalla Costituzione per l'esercizio della democrazia diretta sono: le petizioni, l'iniziativa legislativa popolare e il referendum.

Le petizioni (art. 50 Cost.) consistono in richieste volte a chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

L'iniziativa legislativa popolare (art. 71.2 Cost.) prevede la possibilità di presentare un progetto di legge ad una delle due Camere da parte di almeno 50mila elettori.

Il referendum è lo strumento più importante, consiste in una votazione sulla base di un quesito che viene sottoposto alla valutazione del corpo elettorale in varie forme e con effetti diversi. Sono giochi a "somma zero" perché la volontà di coloro che prevalgono diventa la volontà di tutti i cittadini senza mediazioni. La Costituzione prevede due tipologie di referendum: quelli che coinvolgono solo parte del corpo elettorale, ovvero i referendum territoriali, regionali e locali (art. 123 Cost.), e quelli di ambito nazionale che possono essere promossi anche su iniziativa popolare (referendum dal

basso) e sono il referendum costituzionale (art. 138 Cost.) e il referendum abrogativo (art. 75 Cost.).

Il referendum costituzionale, a differenza di quello abrogativo che viene promosso per l'abrogazione di una legge ordinaria, è un tipo di referendum approvativo o confermativo su una legge di revisione costituzionale¹.

Ad oggi, il referendum costituzionale previsto all'art.138 della Costituzione è stato utilizzato in quattro occasioni: il 7 ottobre 2001, il 25-26 giugno 2006, il 4 dicembre 2016 ed il 20-21 settembre 2020.

Per meglio comprendere la natura del referendum possiamo partire dal ripercorrere le sue origini e soprattutto capire perché questo istituto è stato inserito nel nostro ordinamento.

1. Dai plebisciti al referendum

Il plebiscito era una deliberazione votata dall'assemblea della plebe, nell'antica Roma, era un istituto con il quale il popolo veniva chiamato a pronunciarsi su un fatto che riguardava la struttura dello Stato o del governo².

Da questo istituto ebbe origine il referendum.

In Italia, i primi plebisciti vennero svolti nel 1848 e per tutto il periodo del Risorgimento (1848-1870).

Fu proprio in questi anni che le popolazioni dei singoli Stati furono chiamate a deliberare, attraverso queste consultazioni popolari, la loro annessione al Regno di Sardegna, con l'obiettivo di diventare un unico Stato indipendente.

¹ A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, Il Mulino, ed. X, 2018, Cap. 8 La sovranità popolare.

² "Plebiscito." *Zanichelli dizionari più*, www.dizionari piu.zanichelli.it, 2012.

Questo obiettivo venne parzialmente raggiunto nel 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia³.

Il Regno d'Italia era un nuovo Stato che rappresentava la volontà e il consenso delle popolazioni che si erano espresse con il suffragio universale diretto maschile e nasceva per opera dell'espansione territoriale del Regno di Sardegna.

Il 2 ottobre 1870 a Roma si tenne l'ultimo plebiscito che sanciva l'annessione di Roma e del Lazio al Regno d'Italia e segnava, quindi, la fine del lungo processo di unificazione⁴.

I plebisciti furono molto importanti perché, nonostante fossero la convalida da parte del popolo di decisioni già prese dalla classe dirigente, diedero vita ad una serie di iniziative volte a razionalizzare gli istituti di democrazia diretta.

A causa della crisi di fine secolo si avvertì la necessità di riempire il divario tra il paese legale e il paese reale⁵ rafforzando le istituzioni liberali.

Il principale strumento ritenuto adatto, da parte di molti, a raggiungere questo scopo era proprio il referendum⁶.

2. *Alla Costituente*

Il primo referendum in Italia si è svolto il 2 giugno 1946. In quest'occasione gli italiani, per la prima volta a suffragio universale, furono chiamati alle urne per scegliere il nuovo assetto organizzativo tra monarchia e

³ 01 I plebisciti, <https://www.150anni.it/webi/index.php?s=36&wid=94>.

⁴ F. Bampi, *Cronologia dei plebisciti in Italia*, www.francobampi.it.

⁵ Nel XIX secolo il diritto di voto era determinato sulla base del censo. Questa espressione viene utilizzata per indicare la contrapposizione tra il ristretto corpo elettorale e il resto della popolazione senza diritto di voto. *Enciclopedia della storia universale*, De Agostini Edizioni, Novara, 1999.

⁶ G. Busia, *Il referendum costituzionale fino al suo debutto. Storia di un "cammino carsico" di oltre cinquanta anni*, in «Nomos», 2005, pp. 10-11.

repubblica. Tale consultazione si svolse contemporaneamente all'elezione dell'Assemblea costituente, organo incaricato di redigere il testo costituzionale della nuova Repubblica.

L'Assemblea costituente affidò il compito di stendere il testo base della Costituzione alla Commissione dei 75, presenziata da Meuccio Ruini, e divisa in tre Sottocommissioni: la prima dedicata ai "Diritti e doveri dei cittadini"; la seconda all' "Organizzazione dello Stato", a sua volta divisa in due sezioni una rivolta al potere esecutivo, nonché alla revisione costituzionale, l'altra alle norme sull'ordinamento giudiziario; l'ultima ai "Lineamenti economici e sociali".

L'introduzione dell'istituto del referendum nella Costituzione derivava dalla volontà di ampliamento del controllo popolare attraverso la legislazione diretta.

Era sostenuto dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Repubblicano, in quanto lo consideravano come l'atto espressivo del legame tra società civile e Stato. Trovava forte opposizione dal Partito Comunista e Socialista, la sinistra era sempre stata ideologicamente lontana dalla democrazia diretta e temeva che il referendum potesse influire negativamente sul controllo del processo politico.

La proposta venne formulata da Costantino Mortati e fortemente sostenuta dagli onorevoli Perassi, Tosato ed Einaudi.

Rispetto all'articolata presentazione iniziale, che prevedeva in particolare un referendum legislativo indetto dal capo dello Stato, l'istituto subì modifiche e profonde limitazioni al suo utilizzo, sia per controbattere i timori dei comunisti sull'utilizzo strumentale del referendum, sia perché lo stesso Mortati era consapevole che la consultazione popolare avrebbe potuto portare una disarmonia nell'unità dell'indirizzo politico.

Quando la discussione giunse in Assemblea venne eliminato il referendum indetto dal capo dello Stato in caso di conflitto tra le due Camere e si dedicò poco spazio al referendum territoriale. Il referendum abrogativo impegnò più a lungo i costituenti suscitando un approfondito confronto sul ruolo che avrebbe dovuto avere l'intervento diretto del popolo nel nostro ordinamento.

Fin dagli inizi l'Assemblea era orientata verso la rigidità della Carta costituzionale dando per scontata la sua superiorità sulle altre fonti; da qui derivava la necessità di prevedere un procedimento di revisione più complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. Infatti, il referendum costituzionale fu oggetto di un'approfondita analisi, dato che coinvolgeva la delicata materia della modifica della Costituzione.

Inizialmente la Sottocommissione approvò l'ipotesi presentata dall'on. Rossi dello scioglimento intermedio delle Camere, cioè in seguito all'approvazione a maggioranza assoluta della modificazione, si sarebbe verificato lo scioglimento del Parlamento e la successiva approvazione, a maggioranza semplice e senza emendamenti, da parte delle nuove Camere entro un mese. In questo modo i cittadini potevano esprimersi sulla legge eleggendo i partiti che meglio rispecchiavano la loro opinione.

A questo punto l'on. Perassi chiese di riconsiderare l'ipotesi dello scioglimento intermedio e propose quello che sarebbe diventato l'art. 138 della Costituzione. La sua proposta prevedeva di attribuire un peso maggiore alla deliberazione camerale attraverso:

- l'ampliamento dell'intervallo temporale fra le due votazioni;
- l'esclusione della consultazione popolare nel caso in cui il progetto fosse stato approvato dalla maggioranza qualificata;

- prevedendo che il referendum avesse luogo su richiesta di un certo numero di cittadini, in mancanza del quale la legge sarebbe divenuta efficace.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948 fino al 1969 le varie proposte di revisione costituzionale si sono svolte attraverso l'approvazione in seconda lettura con la maggioranza qualificata; nel caso in cui la maggioranza fosse stata inferiore, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto rifiutare la promulgazione in modo da non azionare il referendum⁷.

Questo fino a quando venne approvata la legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" che disponeva le modalità di attuazione della procedura referendaria⁸.

Nonostante le varie proposte di revisione, la prima applicazione del referendum costituzionale avvenne nel 2001, circa dopo trenta anni dal momento in cui l'istituto era divenuto concretamente azionabile.

3. La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

Agli inizi il sistema politico italiano era caratterizzato dalla combinazione di due fattori, quali la molteplicità delle formazioni politiche presenti in Parlamento e la presenza di due forze politiche maggiori: la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista.

La combinazione di questi due aspetti aveva prodotto un sistema caratterizzato da una notevole instabilità di superficie, in cui i governi

⁷ G. Busia, *Il referendum costituzionale fino al suo debutto. Storia di un "cammino carsico" di oltre cinquanta anni*, in «Nomos», 2005, pp. 15-25.

⁸ L. 25 maggio 1970, n. 352, *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*, in «Gazzetta Ufficiale», 15 giugno 1970, n. 147.

duravano in carica circa dieci mesi e i Primi Ministri cambiavano frequentemente, e da una grande stabilità strutturale, infatti la DC per quarantacinque anni aveva costituito la forza egemone sul governo, mentre il PC egemonizzava sull'opposizione. Ciò era aggravato dalla scarsa efficienza del processo decisionale.

A fronte di questo contesto emersero le prime proposte di riforma costituzionale per trasformare l'Italia in una democrazia compiuta, soprattutto con una maggiore stabilità del governo.

Le prime proposte di revisione furono formulate nel corso degli anni '80 e queste si intrecciavano con gli scenari dell'evoluzione dei sistemi dei partiti. I progetti si distinguevano tra quelli con l'obiettivo di razionalizzare il regime parlamentare esistente e quelli che miravano ad alterare il sistema politico attraverso l'ingegneria costituzionale.

Camera dei deputati e Senato della Repubblica nell'aprile del 1983 approvarono dei documenti con i quali deliberavano di costituire una Commissione bicamerale composta da venti deputati e venti senatori, nominati dai Presidenti delle Camere, con il compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto delle competenze istituzionali delle Camere.

Venne creata la prima commissione parlamentare per le riforme costituzionali nel 1983 presieduta da A. Bozzi, la revisione finale deliberata dalla commissione nel 1985 prevedeva la rettifica di quarantaquattro articoli della Costituzione riguardanti il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, le fonti normative, i partiti e il sistema elettorale; però i gruppi politici non raggiunsero un accordo.

Il secondo tentativo venne fatto nel 1992 con l'istituzione di una seconda bicamerale presieduta prima da De Mita poi da Lotti; questa pose al centro

della proposta l'idea di introdurre un governo "neoparlamentare", e il risanamento della frattura tra Paese reale e Paese legale; la riforma una volta presentata alle camere nel 1994 venne però abbandonata.

L'ultima bicamerale fu costituita nel 1997 ed era presieduta da M. D'Alema. Nel 1998 la Camera discusse il provvedimento proposto riguardante la forma di Stato e di Governo, ma i lavori vennero sospesi per le divergenze fra le parti politiche coinvolte.

Dopo questi tre tentativi falliti per lavorare sulla riforma strutturale della Costituzione, il Parlamento decise di abbandonare la via delle bicamerali.

Negli anni successivi le diverse maggioranze approvarono in maniera unilaterale molte riforme al testo costituzionale; erano per lo più riforme a colpi di maggioranza, che seguivano l'orientamento del governo al potere e abbandonavano l'idea del lavoro bicamerale necessario per giungere ad un cambiamento⁹.

4. Il procedimento referendario

Per procedimento referendario si intende il complesso di attività poste in essere dai soggetti abilitati dal diritto al fine della realizzazione del risultato giuridico che l'ordinamento collega all'esito della consultazione definita referendum¹⁰.

Può essere richiesto qualora, in seconda deliberazione, si raggiunge la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno dei componenti di ogni Camera.

Il procedimento è caratterizzato da quattro fasi:

- la formazione della richiesta referendaria;

⁹ L. Tentoni, *Le tre "bicamerali" per le riforme istituzionali*, www.lastampa.it, 2009.

¹⁰ G. M. Salerno, *Il referendum*, Casa editrice dott. Antonio Milani, Verona, 1992.

- il controllo della richiesta;
- l'indizione e lo svolgimento della votazione;
- la proclamazione dei risultati e la produzione degli effetti giuridici.

I tre soggetti abilitati del potere di iniziativa referendaria sono un quinto dei componenti della Camera o del Senato, cinquecentomila elettori e cinque consigli regionali. Questi soggetti sono definiti promotori, presentatori e delegati e la legge gli conferisce compiti specifici.

La richiesta della consultazione popolare deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della mancata deliberazione a maggioranza qualificata¹¹.

Giuridicamente è un atto complesso, esso non è soltanto l'atto di iniziativa, ma determina anche l'oggetto della votazione divenendo l'atto preparatorio che ha la funzione di determinare il contenuto dell'atto finale.

Presentata la richiesta si avvia il procedimento di controllo per assicurarne la validità.

Infatti, i magistrati della Corte di Cassazione devono accertare la legittimazione dei soggetti, il rispetto dei tempi previsti per la presentazione della richiesta e che questa sia conforme alla legge¹².

Terminato positivamente il controllo inizia la terza fase del procedimento referendario che lo fa assomigliare al procedimento elettorale; nell'art. 87 Cost. il termine <<indizione>> si riferisce, infatti, sia al referendum, sia alle elezioni.

¹¹ A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 252-254.

¹² R. Pinardi, *L'iter referendario costituzionale: funzioni e ruolo dell'Ufficio centrale per il referendum*, in www.federalismi.it, 2016, pp. 7-8.

L'indizione del referendum costituzionale spetta al Presidente della Repubblica con decreto deliberato dal Consiglio dei ministri, fissandone la data.

Circa lo svolgimento delle votazioni vengono applicate le norme proprie del procedimento elettorale. La consultazione coinvolge l'intera collettività dello Stato ed il corpo votante manifesta la sua volontà, positiva o negativa, in base all'oggetto.

La legge sottoposta a referendum, in genere, non è promulgata se non si raggiunge il quorum della maggioranza dei voti validi.

Una volta conclusa questa fase, per poter proclamare i risultati è necessario procedere allo scrutinio e verificare se al quesito proposto è stata data risposta positiva o negativa da parte della maggioranza dei votanti.

L'esito positivo consente di procedere legittimamente alla promulgazione, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed all'entrata in vigore della legge costituzionale già approvata, mentre l'esito negativo lo preclude; in questo caso è possibile riproporre lo stesso quesito, ma a distanza non inferiore di cinque anni¹³.

¹³ G. M. Salerno, *Il referendum*, Casa editrice dott. Antonio Milani, Verona, 1992.

II. I PRIMI REFERENDUM COSTITUZIONALI

1. *Il nuovo Titolo V della Costituzione*

Dopo l'esperienza delle bicamerali, alcuni temi oggetto delle loro proposte, in particolar modo quelli riguardanti le autonomie territoriali, vennero recuperati e inseriti in un progetto di legge costituzionale presentato dal Governo nel 1999.

Il 7 ottobre 2001 gli italiani sono stati chiamati a votare, per la prima volta nella storia della Repubblica, la legge di revisione costituzionale che ha introdotto il federalismo nel nostro ordinamento¹⁴.

Il disegno di legge costituzionale era stato approvato dal Governo il 9 marzo 1999, su proposta del Presidente del Consiglio D'Alema e del ministro per le Riforme Istituzionali Amato. L'approvazione in seconda lettura a maggioranza assoluta da parte delle Camere aveva aperto le porte al primo referendum costituzionale¹⁵.

Infatti, il 3 agosto dello stesso anno il Presidente della Repubblica C.A. Ciampi emanò un d.P.R. di indizione del referendum popolare confermativo per l'approvazione del testo della legge costituzionale riguardante le "Modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione", precedentemente approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 il 12 marzo 2001¹⁶.

¹⁴ G. Monaco, *Federalismo, ecco come cambia la Costituzione nel 2001*, in www.storiaXXIsecolo.it.

¹⁵ *La legge costituzionale sul federalismo*, (<https://www.repubblica.it/speciale/referendum2001/testo.html>).

¹⁶ GU, Serie Generale, n. 181, del 06-08-2001.

Con 16.843.420 votanti, 16.250.101 voti validi, 229.376 schede bianche e 593.319 schede non valide vinse il SÌ col 64,21% dei voti a fronte del 35,79% dei voti contrari al testo¹⁷.

In questo modo venne definitivamente approvata la più ampia e rilevante modifica della Costituzione italiana vista fino a quel giorno e ritenuta necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata “Federalismo a C. invariata” (l. 59/1997)¹⁸.

Questa riforma ha trasformato l'intero assetto del governo territoriale e sovvertito i tradizionali rapporti tra lo Stato e gli altri enti periferici.

Rispetto a quanto previsto nel vecchio titolo V sono stati introdotti importanti cambiamenti sostituendo sette articoli, modificandone due e abrogandone sei.

Le principali novità sono inserite nei seguenti articoli:

- Art. 114, il previgente testo stabiliva che “la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”¹⁹, questo è stato sostituito stabilendo che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato”, in questo modo la Repubblica è stata riconfigurata come ordinamento generale di cui lo Stato è parte e di cui le Regioni e gli enti locali sono componenti con pari dignità istituzionale; al suo interno è stato inglobato anche l'articolo 115. Inoltre, la disposizione è stata ampliata mettendo in risalto lo status di Roma come capitale della Repubblica.

¹⁷ *Referendum costituzionale. Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione*, in www.elezionistorico.interno.gov.it.

¹⁸ L.M. Petrone, *Costituzione italiana, riforma del titolo V della*, Dizionario di economia e finanza, 2012.

¹⁹ R. Bin, *Testo della Costituzione italiana prima delle riforme del 1999-2001*, in www.robertobin.it.

- Art. 116, rispetto a quanto previsto precedentemente ora lo Stato può conferire maggiori forme di autonomia alle Regioni.
- Art. 117, la novità è stata fissata in tema di competenza legislativa. La Costituzione originale del 1948 stabiliva tutte le materie per le quali le Regioni avevano potestà legislativa. Con il federalismo il rapporto viene invertito e viene sancito che le regioni possono legiferare in tutte le materie, ad eccezione per quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato elencate nel nuovo articolo. Molte materie rientrano tra quelle di legislazione concorrente, vale a dire che questa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato²⁰. La competenza legislativa è stata rafforzata anche per effetto della soppressione del controllo governativo preventivo sulle leggi e della scomparsa dell'interesse nazionale come limite di merito, che il vecchio testo dell'art. 127 assegnava all'apprezzamento del Parlamento²¹.
- Art. 118, la riarticolazione territoriale delle funzioni amministrative è improntata a principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza più flessibili; ciò impone che nella dislocazione di tali funzioni a livello locale, si tenga conto delle dimensioni e della capacità di governo dei singoli enti²².
- Art. 119, qui è stato introdotto il federalismo fiscale, ovvero viene concessa agli enti locali la più ampia autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Perciò gli enti possono godere di risorse autonome

²⁰ G. Monaco, *Federalismo, ecco come cambia la Costituzione nel 2001*, in www.storiaXXIsecolo.it.

²¹ Astrid, *La riforma del titolo V della Costituzione e i problemi della sua attuazione*, Roma, 2002, p.9.

²² G. Monaco, *Federalismo, ecco come cambia la Costituzione nel 2001*, in www.storiaXXIsecolo.it.

stabilendo e applicando tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Inoltre, viene costituito un “fondo perequativo” rivolto ai territori con minore capacità fiscale per abitante, senza vincoli di destinazione. Infine, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per promuovere lo sviluppo di tutti gli enti lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati territori²³.

- Art. 120, è stato sostituito con lo scopo di tutelare gli enti regionali in merito ad eventuali controversie che possono crearsi tra loro o che possono ledere la libertà del cittadino. Questo articolo, infatti, determina l'impossibilità delle Regioni di istituire dazi per l'importazione o l'esportazione e provvedimenti che ostacolino la circolazione delle persone e delle cose, conferendo al Governo la possibilità di sostituirsi agli organi locali responsabili della violazione.
- Art. 123, impone che l'autonomia statutaria regionale incontri il solo limite dell'armonia con la Costituzione, eliminando quindi il vecchio vincolo della conformità con le “leggi della Repubblica”.
- Art. 132, le forme di controllo sull'operato delle Regioni e degli altri enti autonomi previste dai costituenti nel '48 sono abrogate col nuovo articolo che sancisce la possibilità di fusione di Regioni già esistenti o la creazione di nuove attraverso la fissazione di specifici

²³ Astrid, *La riforma del titolo V della Costituzione e i problemi della sua attuazione*, Roma, 2002, p. 10.

limiti e l'approvazione referendaria della maggioranza della popolazione territoriale²⁴.

In conclusione, possiamo affermare che le più grandi ed importanti novità che hanno determinato la rottura con quanto previsto nel vecchio testo del 1948 sono nella fissazione, per ogni istituzione, dei principi generali, delle norme generali e dei livelli essenziali di prestazione per l'esercizio del diritto civile, oltre che l'introduzione di una sempre più ampia autonomia finanziaria a livello locale.

2. Il fallimento della *Devolution*

La ripresa delle iniziative sulle riforme dopo il referendum del 2001 fu possibile nell'estate del 2003 con una proposta presentata dal governo Berlusconi che mirava ad armonizzare la c.d. *devolution*²⁵ all'interno del nuovo titolo V e a correggerlo.

Il progetto includeva, oltre alla *devolution*, una serie di misure connesse e relative al sistema delle autonomie; aveva ad oggetto la forma di governo, il sistema bicamerale e la riorganizzazione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni²⁶.

Dopo un acceso dibattito politico, il progetto iniziale del centro-destra venne approvato, con le modificazioni operate dal Senato, in seconda lettura dal Parlamento nel corso del 2005.

²⁴ G. Monaco, *Federalismo, ecco come cambia la Costituzione nel 2001*, in www.storiaXXIsecolo.it.

²⁵ Procedimento attraverso cui uno Stato amplia le competenze legislative ed amministrative delle autonomie territoriali, conferendogli nuove funzioni, da www.oxfordlanguages.oup.com.

²⁶ M. Olivetti, *Il referendum costituzionale del 2006 e la storia infinita (e incompiuta) delle riforme costituzionali in Italia*, V, in Scielo, 2006.

Una volta concluso l'iter parlamentare e non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi prevista dall'art. 138 Cost., le forze politiche dell'allora opposizione di centro-sinistra richiesero il referendum popolare confermativo.

Con decreto del Presidente della Repubblica Ciampi del 28 aprile 2006 e la successiva pubblicazione nella GU n. 100 del 2 maggio 2006, viene indetto il referendum costituzionale per l'approvazione del testo della legge riguardante le "Modifiche della Parte II della Costituzione"²⁷.

Quindi, il 25 e 26 giugno del 2006 si è tenuta in Italia la seconda consultazione popolare per la revisione costituzionale della storia della Repubblica.

Il risultato della votazione non è stato favorevole all'approvazione della legge che non è stata promulgata in quanto i NO sono stati pari al 61,29% a fronte di un'affluenza alle urne pari al 52,46% degli aventi diritto²⁸.

Questa riforma, ampia ed incisiva, avrebbe modificato cinquantatré degli ottanta articoli di cui si compone la parte organizzativa della Costituzione del 1948.

Prevedeva i seguenti punti:

- La riduzione del numero dei parlamentari in entrambe le Camere;
- La fine del bicameralismo perfetto;
- La mutazione del "Senato della Repubblica" in "Senato Federale della Repubblica";
- L'istituzione dei "Deputati a vita" nominati dal Presidente della Repubblica;

²⁷ GU, Serie Generale, n. 100, del 02-05-2006.

²⁸ Referendum costituzionale. *Approvazione legge di modifica alla parte seconda della Costituzione*, in www.elezionistorico.interno.gov.it.

- La nomina da parte del Parlamento di 7 giudici alla Corte costituzionale.

A livello politico il punto principale della riforma era la devoluzione dei poteri alle Regioni, trasferendo in materia di competenza esclusiva regionale l'organizzazione scolastica e sanitaria, la polizia regionale e locale che si aggiungevano a quelle già non espressamente riservate alla legislazione statale e quelle a competenza concorrente Stato-Regioni; i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà erano posti alla base dell'esercizio di tutte le funzioni attribuite agli enti locali.

Inoltre, prevedeva la trasformazione del Senato ed il superamento del bicameralismo perfetto con l'introduzione di significative modificazioni sia a livello di composizione che di funzioni²⁹.

Quanto alla composizione si prevedeva il ridimensionamento del numero dei parlamentari: i senatori passavano da 315 a 252, i deputati da 630 a 518 compresi i 18 deputati eletti all'estero e i deputati a vita che prendevano il posto dei senatori a vita; in più l'elettorato passivo alla Camera si sarebbe abbassato da 25 a 21 anni³⁰.

Il Senato, oltre al mutamento della sua denominazione, non avrebbe più dovuto votare la fiducia al Governo e sarebbe stato eletto insieme ai Consigli regionali; veniva introdotto un criterio generale in base al quale il procedimento legislativo era, di norma e in prevalenza, monocamerale: per la maggior parte delle leggi sulla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva era previsto solo il passaggio alla Camera dei deputati ed il Senato

²⁹ *L'altra riforma della Costituzione*, www.ilpost.it, 26 giugno 2016.

³⁰ M. Lopresti. A. Magro, *La riforma dell'ordinamento della Repubblica*, Servizio studi, n.4, 2007, p.30.

federale si sarebbe limitato solo a richiederne l'esame, a suggerire modifiche e a legiferare per le materie di competenza concorrente.

La Lega Nord, promotrice della riforma ed in particolare Berlusconi, accusava da sempre il sistema italiano di non attribuire poteri sufficienti al Presidente del Consiglio, perciò nella riforma era stata inserita l'istituzione di un "premiato forte" che avrebbe avvicinato l'Italia a un modello presidenziale o semi-presidenziale. Infatti, se il progetto avesse avuto seguito il Governo avrebbe presentato il programma sottoposto al voto di fiducia alla sola Camera dei deputati, questa poteva votare la sfiducia, ma sarebbe stato complicato in quanto avrebbe determinato, quasi in ogni caso, il ricorso a nuove elezioni³¹. Il Primo ministro avrebbe avuto il potere di sciogliere il Parlamento e l'intero organo godeva di maggiori poteri, come la prerogativa di ottenere un trattamento privilegiato per i progetti di legge presentati dal Governo e la possibilità di un solo ministro di porre la questione di fiducia su un testo all'esame della Camera.

Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica sarebbe rimasto ancora di più una figura cerimoniale, in quanto privato di quasi tutti i suoi poteri, alcuni venivano meno formalmente o nella sostanza, altri erano previsti *ex novo*, sarebbero stati attribuiti solo al primo ministro i poteri che spettavano al capo dello Stato in condivisione con il *premier*; avrebbe però acquisito tre nuovi poteri: la nomina del vicepresidente del CSM, la nomina dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e il potere di autorizzare l'esecutivo a dichiarare essenziale per l'attuazione del programma del governo un progetto di legge all'esame del Senato. L'età minima richiesta per essere eletti passava da cinquanta a quaranta anni.

³¹ *L'altra riforma della Costituzione*, www.ilpost.it, 26 giugno 2016.

In conclusione, era prevista una modifica nella composizione della Corte costituzionale, in cui i membri nominati dalla magistratura e dal Presidente della Repubblica sarebbero diminuiti a favore di quelli nominati dal Parlamento ed essi non venivano più eletti da quest'ultimo in seduta comune, ma separatamente³².

Il referendum costituzionale del 2006 ha chiuso una tappa importante del dibattito sulle riforme costituzionali in corso in Italia da oltre 20 anni, ma non ha posto fine al dibattito stesso, in quanto altri governi in altre legislature hanno portato avanti progetti di riforma destinati a modificare l'assetto istituzionale italiano.

3. Il fallimento del terzo referendum costituzionale

In seguito al fallimento del referendum, il Parlamento tornò ad occuparsi delle riforme istituzionali nel 2010 con la discussione di un disegno di legge mirato alla formazione di un'assemblea costituente, ma il testo si bloccò nelle discussioni in aula.

Il Presidente della Repubblica G. Napolitano, nel 2013, decise di riavviare il processo di riforma nominando una commissione di seggi per muovere proposte in materia istituzionale, economica e sociale, lavorando con due gruppi distinti. Un gruppo formulò proposte per migliorare l'assetto istituzionale, proponendo il superamento del bicameralismo perfetto con il passaggio ad una sola camera politica, limitando il Senato ad un "Senato delle regioni" rappresentante delle autonomie regionali. Però, il disegno di legge proposto dal Governo Letta non arrivò all'approvazione definitiva.

³² M. Lopresti. A. Magro, *La riforma dell'ordinamento della Repubblica*, Servizio studi, n.4, 2007, pp. 7-11.

L'iter delle riforme costituzionali subì una svolta con la vittoria nelle elezioni primarie del Partito Democratico di Matteo Renzi.

Nel gennaio del 2014 Renzi stipulò il c.d. Patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, era un accordo politico con l'obiettivo di procedere ad una serie di riforme fra le quali quella del titolo V della parte II della Costituzione, la trasformazione del Senato e l'approvazione di una nuova legge elettorale³³.

Una volta divenuto Presidente del Consiglio, Renzi presentò l'8 aprile 2014 un disegno di legge costituzionale che, in seguito all'approvazione in seconda lettura, venne pubblicato sulla GU del 15 aprile 2016³⁴.

La riforma non fu immediatamente promulgata in quanto, non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi, sia i parlamentari dell'opposizione (Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Forza Italia e Sinistra Italiana) sia quelli di maggioranza (Partito Democratico, Alleanza popolare, Democrazia Solidale – Centro Democratico) depositarono le firme necessarie per la convocazione del referendum presso la Corte suprema di Cassazione.

Il 27 settembre 2016 il capo dello Stato S. Mattarella emanò il decreto di indizione del referendum popolare confermativo per l'approvazione della legge costituzionale avente ad oggetto "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione".

I relativi comizi vennero convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016³⁵.

³³ *Riforma costituzionale Renzi-Boschi*, it.wikipedia.org.

³⁴ GU, Serie Generale, n. 88, del 15-04-2016.

³⁵ GU, Serie Generale, n. 227, del 28-09-2016.

Renzi decise di legare il futuro del suo Governo all'esito del referendum. Infatti, in sede di campagna elettorale, dichiarò di procedere con le dimissioni nel caso in cui alla consultazione popolare fosse prevalso il NO. Così facendo cercava di convincere gli italiani a pronunciarsi positivamente, ma ottenne il risultato opposto. Non riuscì a persuadere il Paese e venne punito da Nord a Sud per la scelta di personalizzare la consultazione. L'Italia si presentò in massa a votare con un'affluenza alle urne del 65,47% degli aventi diritto e, con l'obiettivo di "mandare a casa" il governo, respinse la legge costituzionale con il 59,1% contro il 40,9% dei voti favorevoli³⁶.

La riforma in questione era una delle più articolate ed ambiziose mai proposte in Italia ed era volta a modificare quarantasette dei cento trentanove articoli della Costituzione³⁷.

Questa evoluzione costituzionale riguardava alcuni punti fondamentali dell'assetto istituzionale italiano.

Riforma del Senato

Come nella proposta sottoposta al referendum del 2006, anche per questa il principale obiettivo era il superamento del bicameralismo perfetto che sarebbe seguito ad una riorganizzazione profonda del Senato.

Infatti, la Camera dei deputati diventava l'unico organo eletto dai cittadini e l'unica assemblea con l'incarico di approvare le leggi ordinarie e di bilancio e di accordare la fiducia al Governo. Il Senato della Repubblica diventava un mero organo rappresentativo delle autonomie regionali, mutando il suo nome in "Senato delle regioni"; era composto da cento

³⁶ *Referendum, risultati: trionfa il No, quasi 20 punti di vantaggio. Renzi annuncia le dimissioni*, www.ilfattoquotidiano.it, 2016.

³⁷ *Tutto sul referendum costituzionale*, www.ilpost.it, 2016, p. 1.

senatori non più eletti dai cittadini, di cui novantacinque erano scelti dai consigli regionali e rimanevano in carica per la durata del loro mandato di amministratori locali, cinque erano i consueti senatori a vita nominati dal capo dello Stato che rimanevano in carica per sette anni. Novità fondamentale risiedeva nel fatto che i senatori non venivano più pagati dal Senato, ma avrebbero percepito solo lo stipendio da amministratori. Per quanto riguardava i lavori parlamentari potevano esprimere pareri sui progetti di legge e proporre modifiche entro trenta giorni dall'approvazione della legge, ma la Camera non sarebbe stata obbligata ad accogliere tali emendamenti. In sostanza la funzione principale del nuovo Senato era quella di esercitare un raccordo tra lo Stato, le Regioni e i Comuni, anche se poteva continuare a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica, dei componenti del CSM e dei giudici della Corte costituzionale³⁸.

Elezione del Presidente della Repubblica

Il capo dello Stato sarebbe stato eletto dalle camere riunite in seduta comune, senza i delegati regionali; venivano modificate le maggioranze richieste per l'elezione, in quanto non si prevedeva più di ottenere i due terzi dei voti dell'assemblea fino al terzo scrutinio e dal quarto la maggioranza assoluta, ma sarebbe stata necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti fino al quarto scrutinio, dopo bastavano i tre quinti³⁹.

Abolizione del Consiglio Nazionale per l'economia e il lavoro

Il CNEL è un organo ausiliario previsto dall'art. 99 della Costituzione con la facoltà di rappresentare la categoria dei soggetti che concorrono alla

³⁸ *Cosa prevede la riforma costituzionale*, www.internazionale.it, 2016.

³⁹ *Tutto sul referendum costituzionale*, www.ilpost.it, 2016, p. 4.

produzione nazionale. Tale organo svolge diverse funzioni, infatti gode della funzione consultiva, cioè emana pareri in materia di economia, sociale e del lavoro su richiesta delle Camere, del Governo, delle Regioni e delle Province; di queste materie ha il potere di iniziativa legislativa⁴⁰.

Nella riforma era prevista la sua abolizione in quanto considerato un organo molto costoso e sostanzialmente inutile, dato che i sindacati, le associazioni d'impresa e le categorie professionali non hanno bisogno dell'organo per far valere i loro diritti e le istanze nei confronti della politica.

Titolo V della Costituzione e competenze Stato/Regioni

Molte delle materie che con la legge costituzionale approvata dal referendum del 2001 erano state conferite alla competenza regionale, ora tornavano alla competenza esclusiva statale. Tra queste c'erano l'ambiente, trasporti e navigazione, politiche per l'occupazione, gestione di porti e aeroporti, ordinamento delle professioni, produzione e distribuzione dell'energia e sicurezza sul lavoro; la principale competenza che rimaneva agli enti era la sanità.

Quindi i due elenchi di materie del 2001, ovvero quello che indicava le materie esclusive dello Stato e delle materie concorrenti, venivano sostituiti con due nuovi: quello con le competenze esclusive dello Stato e quello con le competenze esclusive delle Regioni.

Referendum abrogativo e leggi di iniziativa popolare

Il referendum abrogativo, e le leggi d'iniziativa legislativa avrebbero subito delle modificazioni.

L'attuale Costituzione prevede come solo referendum sulle leggi quello abrogativo, volto a confermare o abrogare leggi già esistenti; questo si basa

⁴⁰ F. Specchia, *Il CNEL*, www.altalex.com, sez. 1-3, 19/06/2020.

sui due parametri della raccolta di 500mila firme e il superamento del quorum per l'approvazione fissato alla metà più uno degli aventi diritto. La riforma Boschi manteneva il limite delle firme per la proposta, dando però l'eventualità a chi ne raccoglieva 800mila di non misurarsi con il quorum tradizionale, ma con un nuovo quorum calcolato sulla base dei votanti delle precedenti elezioni politiche. Inoltre, veniva data la possibilità di introdurre referendum propositivi, cioè volti a proporre nuove leggi.

Per quanto riguardava la proposta di legge d'iniziativa popolare non sarebbero più state sufficienti 50mila firme, ma ne sarebbero servite 150mila⁴¹.

⁴¹ *Cosa prevede la riforma costituzionale*, www.internazionale.it, 26 settembre 2016.

III. LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI

1. *La riforma costituzionale*

Nel corso del dibattito sulle riforme istituzionali che dura da oltre trent'anni, il Parlamento italiano in alcuni momenti è giunto a deliberare una modificazione del numero dei suoi componenti, senza che l'iter della revisione fosse compiuto.

In Italia, il numero dei parlamentari è indicato dalla Costituzione e, in seguito alla legge costituzionale del 1963, determinato non più in rapporto alla popolazione, ma in numero fisso di 630 deputati e 315 senatori⁴².

Successivamente, sono state avanzate ulteriori proposte di modificazione, come ad esempio nella revisione sottoposta a referendum nel 2016.

Durante la XVIII legislatura questo dibattito parlamentare viene riaperto e riproposto in seguito alla sottoscrizione, il 18 maggio 2018, del contratto per il governo del cambiamento, tra il Movimento 5 stelle e la Lega.

L'idea viene concretizzata durante il secondo Governo Conte, infatti al punto dieci del programma c'è la previsione delle riforme:

«È necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale. In particolare, occorre avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale. Contestualmente, si rende necessario procedere alla riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,

⁴² Servizio Studi del Senato della Repubblica, *Riduzione del numero dei parlamentari n. 71*, 2019, p. 7.

nonché avviare una revisione costituzionale volta a introdurre istituti che assicurino più equilibrio al sistema e che contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle Istituzioni.»⁴³

I vari progetti di legge vengono presentati a partire dall'aprile del 2018 e viene definitivamente approvato in seconda lettura dalla maggioranza assoluta del Senato.

Il 12 ottobre 2019 la legge costituzionale viene pubblicata sulla G.U. n. 240⁴⁴. In base a quanto previsto dall'art. 138 Cost. viene richiesto il referendum costituzionale confermativo da parte di settantuno senatori (più del quinto previsto) che procedono il 10 gennaio al deposito della richiesta presso la Corte di Cassazione⁴⁵.

Il Presidente della Repubblica Mattarella il 28 gennaio 2020 firma il decreto di indizione del referendum convocando i relativi comizi per il giorno 29 marzo⁴⁶.

La grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ed in considerazione di quanto disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo, riguardante le misure di contenimento, di contrasto e prevenzione sull'intero territorio nazionale, hanno reso difficoltoso lo svolgimento della consultazione.

Le limitazioni della circolazioni e il divieto di assembramenti hanno fatto emergere la mancanza delle condizioni per andare a votare regolarmente. A causa dell'impossibilità di un corretto svolgimento della campagna elettorale sul territorio è venuta meno la capacità del referendum di porsi come strumento di manifestazione della sovranità popolare.

⁴³ *Programma di governo*; <https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2019/09/29-punti-governo-Conte-bis.pdf>, 4 settembre 2019, pp.3-4.

⁴⁴ GU, Serie Generale, n. 240, del 12-10-2019.

⁴⁵ Servizio Studi del Senato della Repubblica, *Riduzione del numero dei parlamentari n. 280*, 2020, pp. 19-21.

⁴⁶ GU, Serie Generale, n. 23, del 20-01-2020.

Queste circostanze hanno indotto il Consiglio dei ministri a revocare il decreto di indizione del referendum costituzionale.

La vigente disciplina legislativa prevede che la data della consultazione deve essere fissata tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione, tuttavia l’aggravarsi della situazione ha portato il Governo all’emanazione del decreto-legge n.18 del 2020 con il quale si è derogato il termine di indizione a duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di ammissione⁴⁷.

Per la prima volta in Italia è stato deciso che il referendum costituzionale si sarebbe svolto contestualmente ad altre elezioni per evitare che i cittadini dovessero recarsi due volte nei seggi elettorali in un lasso di tempo ristretto, riducendo per quanto possibile le occasioni di contagio.

Al fine di farla coincidere con la data delle elezioni suppletive, la consultazione popolare viene definitivamente fissata con un nuovo d.P.R. per le giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 con un quesito più comprensibile rispetto alle precedenti esperienze: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione dei parlamentari”⁴⁸.

Dopo gli ultimi due referendum passati con esito negativo, i risultati definitivi resi pubblici hanno mostrato che, con un’affluenza alle urne del 51,12% dei cittadini aventi diritto, ha vinto il SÌ con il 69,96% a fronte del 30,04% NO⁴⁹.

La legge costituzionale è stata pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10 ottobre ed entrata in vigore il 5 novembre; la completa attuazione della riforma

⁴⁷ Servizio Studi del Senato della Repubblica, *Riduzione del numero dei parlamentari n. 280*, 2020, pp. 21-22.

⁴⁸ GU, Serie Generale, n. 180, del 18-07-2020.

⁴⁹ *Risultati referendum 2020*, in Corriere della Sera, www.corriere.it, 2020.

prenderà vita nella prossima legislatura, in seguito allo scioglimento di entrambe le Camere.

La riforma si compone di quattro articoli:

- Modifica dell'art. 56 della Costituzione riducendo il numero dei parlamentari da 630 a 400;
- Modifica dell'art. 57 riducendo il numero dei senatori da 315 a 200;
- Modifica dell'art. 59 chiarendo che il numero massimo dei senatori a vita non possa essere superiore a 5;
- L'ultimo articolo disciplina l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, stabilendo che si applicano a decorrere della data del primo scioglimento delle Camere successivo all'entrata in vigore della legge e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore⁵⁰.

A differenza della precedente legge costituzionale sottoposta a consultazione popolare nel 2016, il principale obiettivo di questa riforma non è toccare il bicameralismo che resta perfetto, quindi entrambe le Camere continuano ad avere pari diritti e prerogative, ma soltanto andare a ridurre il numero del 36,5% degli attuali componenti elettivi, determinando per l'intero Paese una riduzione consistente delle spese.

2. Obiettivi e contenuto della riforma

La riforma costituzionale approvata al referendum ha un duplice obiettivo. Il primo, di favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere, rendendole più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini; un particolare riguardo va all'elezione del Presidente della Repubblica, infatti con il fine di dare più voce alle Regioni, la proporzione che l'attuale

⁵⁰ *Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020*, www.comune.mirandola.mo.it, 2020.

Costituzione fissa in 58 su 945 parlamentari ora viene adeguata con la revisione a 58 su 600 (più i cinque senatori a vita).

Il secondo obiettivo è quello di ridurre il costo della politica, infatti è stato stimato che l'Italia conseguirà un risparmio di circa 500 milioni di euro in una sola legislatura⁵¹, ripartito sia in termini di riduzione di vitalizi, indennità e diaria, sia in termini di costi del processo decisionale, sia sull'impatto finanziario e macroeconomico delle stesse decisioni⁵².

Inoltre, ciò consente al nostro Paese di allinearsi con il resto d'Europa, in quanto il nostro è il Paese con il più alto numero di parlamentari direttamente eletti dal popolo⁵³.

La diminuzione del numero dei parlamentari va letta anche in relazione alla devoluzione e al trasferimento delle competenze in altri livelli di rappresentanza, in quanto i progressi della *governance* multilivello, come quella che il nostro ordinamento vive ed ha vissuto anche con la legge costituzionale del 2001, richiedono questo adeguamento.

Lo scopo è anche quello di incidere sul principio di responsabilità e sul miglioramento della *performance* dei rappresentanti, accrescendo la capacità di lavoro dei deputati e senatori e il loro peso nelle istanze di cui sono portatori, determinando un maggiore prestigio ed efficienza dell'organo⁵⁴.

Il testo della legge dispone per entrambi i rami del Parlamento, una riduzione degli attuali componenti elettivi.

⁵¹ *Referendum 2020: quesito e obiettivi della legge di revisione Costituzionale*, www.telestense.it, 2020.

⁵² F. Fabiano, *La riduzione del numero dei parlamentari: un bene o un male per la rappresentatività?*, www.filodiritto.com, 2, 2020.

⁵³ Presidenza del Consiglio dei ministri, *La riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari*, www.riformeistituzionali.gov.it, 2020, p. 9.

⁵⁴ I. A. Nicotra, *La riduzione del numero dei parlamentari: un'opportunità per il rilancio della rappresentanza*, in www.federalismi.it, 2020, pp. 7-8.

L'articolo 56 stabilisce l'articolazione della Camera in 630 deputati, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero. A seguito delle modificazioni previste il numero complessivo dei componenti scende a 400 deputati, di cui 147 eletti nei collegi uninominali, 245 nei collegi plurinominali ed il numero dei componenti eletti nella circoscrizione Estero diviene pari a 8.

Ciò facendo cambia anche il numero medio di abitanti rappresentati per ciascun parlamentare eletto. Infatti, il rapporto per la Camera aumenta da 96.006 a 151.210, mentre quello del Senato passa da 188.424 a 302.420.

Per quanto riguarda il Senato, l'articolo 57 della Costituzione prevede 315 componenti complessivi, 6 dei quali da eleggere nella circoscrizione Estero; l'articolo 2 della riforma stabilisce la riduzione del totale a 200, di cui 4 eletti nella circoscrizione Estero, 74 nei collegi uninominali e 122 in quelli plurinominali.

Il terzo comma dell'art. 57 enuncia che «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

Tale numero minimo, con la nuova legge, è di tre senatori per Regione, lasciando uguali le rappresentanze del Molise e della Valle d'Aosta⁵⁵.

L'articolo 3 della legge costituzionale 2020 prevede, ora espressamente, che il numero di cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica è il numero massimo riferito alla permanenza in carica di tali senatori. Questo nuovo articolo ha la finalità di risolvere il dubbio sul nodo interpretativo che si è posto per anni riguardante il numero di cinque senatori di nomina presidenziale; cioè, in riguardo a quanto disposto dall'articolo 59 della Costituzione che contiene la disciplina dei Senatori a

⁵⁵ Presidenza del Consiglio dei ministri, *La riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari*, www.riformeistituzionali.gov.it, 2020, pp. 9-10.

vita, ci si è sempre chiesti se questo fosse un numero chiuso, ovvero che non possono esserci più di cinque senatori di nomina presidenziale, oppure se ciascun Presidente della Repubblica possa nominarne cinque⁵⁶.

Il taglio dei parlamentari conseguente all'approvazione non modifica in nessun modo gli equilibri e le prerogative delle due Camere, infatti le leggi continueranno ad essere approvate con lo stesso testo sia dalla Camera che dal Senato e il Governo per insediarsi dovrà ottenere la fiducia di entrambe le assemblee.

Diverso è il discorso delle successive votazioni. In seguito alla modifica della composizione del Parlamento manca una legge elettorale che disegni i nuovi collegi sulla base della riduzione del numero dei componenti eletti. Per questo e per altre ragioni sono necessarie delle riforme volte ad applicare al meglio la nuova legge costituzionale.

⁵⁶ Servizio Studi del Senato della Repubblica, *Riduzione del numero dei parlamentari n. 71/4*, 2020, p. 17.

IV. CONSEGUENZE E RIFORME SUCCESSIVE

L'approvazione definitiva della proposta di legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sottoposta a referendum, con cui il numero dei componenti del Parlamento è stato ridotto complessivamente da 945 a 600, ha aperto la strada ad ulteriori iniziative legislative, sia di rango costituzionale che ordinario.⁵⁷

Tale diminuzione è destinata ad avere risultati che andranno oltre il profilo quantitativo dell'organo e che si riverseranno su altri aspetti politici dell'intero ordinamento.

1. Le Camere, la legge elettorale e la rappresentanza politica

I principali effetti della legge costituzionale ricadranno sul rendimento della legge elettorale, sulla rappresentanza politica e sull'organizzazione e funzionamento delle Camere.

Secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge costituzionale, le nuove formulazioni non si applicheranno in ogni caso "prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore", ciò è spiegato dalla necessità di garantire la continuità nella successione delle Assemblee parlamentari, che sono organi costituzionali che non possono mai venir meno. Per garantire la legittima successione, però è necessaria una legge elettorale idonea alla rielezione delle Camere.

Nell'attuale contesto è evidente che, vista la vigente legge elettorale, la composizione ridotta delle Assemblee richiede la rideterminazione dei collegi elettorali. A tale scopo è stata introdotta una disposizione, con la

⁵⁷ F. Biondi, *Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019*, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2019, p. 1.

legge n. 51 del 27 maggio 2019, con la quale è stata prevista una delega legislativa che consente l'adozione di un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi elettorali, qualora entro ventiquattro mesi sia promulgata una legge costituzionale di riduzione dei componenti delle Camere.⁵⁸

Questa operazione sulla legge elettorale va ad ampliare gli effetti della riforma, soprattutto sul piano della rappresentanza politica; di fronte ad un numero inferiore di parlamentari si va a squilibrare il rapporto rappresentativo.

Infatti, il singolo parlamentare sarà rappresentativo di un numero di abitanti maggiore rispetto all'attuale. I centri più abitati ingloberanno le aree più interne e demograficamente meno popolate, in quanto impossibilitate ad avere propri rappresentanti. Ciò altera l'intero meccanismo di rappresentanza che da sempre l'ordinamento costituzionale tutela e spinge le aree più popolate del Paese a far aumentare l'astensionismo elettorale e la disaffezione alla politica.⁵⁹

Per quanto riguarda l'organizzazione delle Assemblee, le implicazioni riguardano:

Gli Uffici di Presidenza

La riduzione del numero andrà ad impattare sugli organi camerali a composizione numerica fissa, come l'Ufficio di Presidenza.

Molte delle funzioni che questi organi svolgono sono incompressibili e ciò rende difficoltoso il rispetto del criterio della rappresentatività che al momento prevale su quello della proporzionalità. In questo modo si pone

⁵⁸ G. M. Salerno, *Le riforme dopo il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari*, in www.federalimi.it, 2020, pp. 4-5.

⁵⁹ F. Clementi, *Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre "less is more"*, in www.osservatoriosullefonti.it, 2019, pp. 17-22.

il problema se, nella futura composizione, dovrà prevalere la proporzionalità sulla rappresentatività, a discapito dei gruppi minoritari e dell'opposizione rispetto alla maggioranza o, viceversa, sovra-rappresentando i gruppi minoritari alla loro reale consistenza numerica.

Le Commissioni parlamentari

In linea generale la composizione delle Commissioni deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Questa disposizione determina che la riduzione potrebbe portare alla mancata rappresentanza in Commissione dei gruppi politici numericamente inferiori, a maggior ragione nel caso in cui siano gruppi di opposizione, così facendo non potranno esercitare le fondamentali funzioni informative, ispettive e di controllo.

Un'altra problematica riguarda le iniziative legislative; infatti, queste potrebbero essere approvate da parte pochi commissari.⁶⁰

I Gruppi politici

Le conseguenze riguardano sia i gruppi parlamentari che i gruppi misti. A seguito della legge costituzionale, la disciplina dei requisiti per la formazione e il mantenimento dei gruppi rimarrebbe identica, ma soltanto apparentemente, in quanto i quorum previsti per la costituzione devono essere ridotti, in modo da non far sì che la percentuale per costituire un gruppo parlamentare sia superiore a quella per accedere alla ripartizione dei seggi.⁶¹

Contrariamente ai problemi legati all'organizzazione, di più difficile previsione sono le conseguenze della riduzione sul funzionamento delle Camere.

⁶⁰ S. Curreri, *Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere*, in www.federalismi.it, 2020, pp. 7-9.

⁶¹ *Ibidem*, pp. 14-15.

I tre principali effetti riguardano:

- La riduzione dei quorum previsti per avviare una procedura o per presentare un atto parlamentare. L'incertezza è se questa riduzione dovrà essere proporzionale a quella di un terzo dei parlamentari oppure no. Si potrebbe ipotizzare la trasformazione degli attuali quorum numerici in proporzionali. Il problema però è che già oggi i quorum sono minimi soprattutto per formulare alcune richieste in Commissione e una loro ulteriore diminuzione potrebbe determinare degli scompensi.
- La durata dei lavori parlamentari. È opinione comune che meno parlamentari sia sinonimo di riduzione dei tempi di discussione e maggiore efficienza e funzionalità. Questo però non è vero, perché la durata delle votazioni e dell'esame dei provvedimenti è indipendente dal numero dei partecipanti e una loro riduzione determina un appesantimento del carico di lavoro. Inoltre, solitamente in discussione i parlamentari intervengono a nome del gruppo di appartenenza e non a titolo personale, perciò le tempistiche di questi interventi rimarrebbero inalterate.
- Legislazione "micro-sezionale" e "corporativa". Da tempo si sostiene che la riduzione dei parlamentari determinerà una riduzione degli emendamenti, ma il loro numero non dipende solo dalla composizione del Parlamento e anziché diminuire questi potrebbero aumentare, soprattutto in considerazione del maggiore peso politico che il singolo parlamentare può avere in Assemblea.⁶²

⁶² S. Curreri, *Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere*, in www.federalismi.it, 2020, pp. 16-19.

2. I regolamenti parlamentari e le elezioni attribuite al Parlamento

Viste ed esaminate le conseguenze del nuovo assetto parlamentare è evidente che per poter far partire al meglio la prossima legislatura sono necessarie delle riforme. Oltre alle riforme dei regolamenti parlamentari, volte a risolvere le problematiche create sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere, sono necessarie modifiche che riguardano le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, dei cinque componenti della Corte costituzionale e del terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

In riguardo ai regolamenti parlamentari, per ovviare alle problematiche relative alle Commissioni parlamentari, i rimedi che si stanno considerando sono vari. Il primo consiste nel consentire anche alla Camera che lo stesso parlamentare di un gruppo minoritario possa appartenere a più Commissioni, così da garantirne la rappresentatività. In questo modo, però verrebbe alterata la proporzionalità finendo, come già detto, per sovrarappresentare il gruppo in Assemblea. Inoltre, l'essere membro di più Commissioni renderebbe ancora più difficile l'organizzazione dei lavori, in quanto i parlamentari dovranno scegliere a quale Commissione essere presente e a quale negare l'esercizio di tale funzione legislativa.

Il secondo possibile rimedio consiste nell'introduzione del voto ponderato dando la facoltà a ciascun gruppo politico di essere rappresentato in Commissione da un solo membro, il quale potrebbe esprimere un numero di voti pari alla sua consistenza numerica.

Il terzo rimedio, considerato più agevole ed efficace, riguarda la possibilità per le Commissioni di incorporarsi o fondersi in modo tale da determinare la razionalizzazione delle loro competenze. È evidente che l'accorpamento

non più interessare tutte le Commissioni, ma solo quelle che hanno competenze simili. Ciò determinerà, però un appesantimento del carico di lavoro del singolo componente.⁶³

Uno degli ambiti in cui la riduzione dei deputati e senatori può produrre effetti più consistenti è quello delle elezioni attribuite al Parlamento in seduta comune dalla Costituzione.

La legge attribuisce al Parlamento sia l'elezione di un terzo dei componenti della Corte costituzionale, che del quindi del CSM. Data la necessità di eleggere personalità qualificate e il più possibile rappresentative, sono richiesti dei *quorum* alti per raccogliere un significativo consenso parlamentare. Con l'abbassamento del numero dei parlamentari si riduce contestualmente il numero necessario per il raggiungimento del *quorum* previsto, questo potrebbe consentire ad alcune forze politiche di far prevalere un determinato candidato su un altro, in quanto sarà sufficiente influenzare un numero più limitato di parlamentari e favorire l'accordo politico.

Più complesso è il caso dell'elezione del Presidente della Repubblica. L'art. 83 Cost. prevede che all'elezione devono partecipare tre delegati per ogni Regione (ad eccezione della Valle d'Aosta). Questa si svolge per i primi tre scrutini con la maggioranza dei due terzi, dal quarto è richiesta la maggioranza assoluta dell'assemblea. Con la finalità di allargare la base elettorale è previsto il coinvolgimento dei delegati regionali che, però, hanno un ruolo prevalentemente simbolico. L'elezione dei delegati deve avvenire in modo da rappresentare le minoranze. La prevista riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe una variazione nell'assemblea

⁶³ S. Curreri, *Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere*, in www.federalismi.it, 2020, pp. 9-13.

degli elettori, infatti il numero complessivo passerà da 1009 a 663 (600 parlamentari, 5 senatori a vita e 58 rappresentanti delle Regioni), portando un potenziamento della componente regionale, il cui peso simbolico passerebbe dall'8,6% al 13,1% nei primi tre scrutini, e dal 11,5% al 17,5% nei successivi.

Questo incremento potrebbe essere neutralizzato attraverso una riforma costituzionale mirata alla diminuzione da tre a due delegati così da evitarne la sovra-rappresentazione.

La nuova riforma andrà ad incidere anche sul procedimento di revisione costituzionale. Come già detto, secondo l'art. 138 Cost. il modo principale per modificare la Costituzione è il consenso di un ampio schieramento di forze politiche. Indirettamente, come per le altre conseguenze analizzate, riducendosi il numero complessivo viene anche ridotto il numero necessario per approvare una legge di revisione costituzionale.

L'articolo 138 per molti anni ha operato in un clima politico in cui nessuno schieramento da solo sarebbe potuto arrivare a raggiungere la maggioranza assoluta, però questa prospettiva cambia in vista della nuova legge costituzionale che appunto, apre la possibilità di approvare delle revisioni costituzionali da parte di singoli gruppi politici. In questo modo vengono messe in pericolo le regole fondamentali della nostra democrazia e quindi si rendono necessarie riforme volte ad ampliare i *quorum* previsti all'art. 138, al fine di salvaguardare il principio della rigidità costituzionale.⁶⁴

⁶⁴ E. Vivaldi, *Prime considerazioni sulla legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari*, www.giurcost.org, 2020, pp. 3-10.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha cercato di illustrare uno degli istituti di democrazia diretta a carico dei cittadini previsto nell'articolo 138 della Costituzione: il referendum costituzionale.

La sua introduzione nella Carta deriva dalla volontà di ampliare il controllo popolare attraverso la legislazione diretta su questioni che possono determinare un cambiamento profondo per l'ordinamento, tutelando la rigidità costituzionale.

La revisione del testo, fin dagli inizi della Repubblica, è stato uno dei temi molto dibattuti nei vari governi; numerose sono state le proposte di riforma presentate al Parlamento nel corso degli anni, e, proprio come evidenziato nell'elaborato, molte di queste sono state approvate senza dare la possibilità ai cittadini di esprimersi a tal proposito, ottenendo come risultato la non applicazione del secondo comma dell'art. 138 per oltre trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

Dal 2001 ad oggi si sono svolti quattro referendum, di cui due sono stati respinti con il voto contrario del corpo elettorale. In un contesto storico come il nostro, il referendum costituzionale ha finito per svolgere il ruolo che gli è stato affidato nella Costituzione, opponendosi a riforme che avrebbero introdotto modifiche profonde ed incisive. Infatti, la prima consultazione ha ottenuto un sì incerto, poco al di sopra della maggioranza, e le altre due seguenti riforme sono state respinte senza alcuna esitazione.

Queste tre occasioni sono accomunate dalla poca chiarezza, linearità, e dall'ampiezza della riforma, ciò va ad incidere sulla consapevolezza del voto referendario finendo con l'ottenere il voto non consapevole di cittadini che non sanno cosa vanno effettivamente ad approvare o respingere.

Il referendum del 2020 si differenzia proprio per la linearità e la chiarezza del quesito referendario.

La legge di revisione costituzionale approvata nell'ultimo referendum, se non viene operato uno scioglimento anticipato delle Camere, avrà piena operatività nella prossima legislatura.

Come analizzato la riforma è solo apparentemente circoscritta al taglio del numero dei parlamentari, in quanto è destinata ad avere ulteriori effetti sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere, con ripercussioni sicuramente non marginali sulla democrazia parlamentare. Infatti, la sola riduzione del numero dei componenti del Parlamento non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi e per rendere l'ordinamento più efficiente nella sua struttura e nella assunzione delle decisioni.

A tal proposito sono già state presentate delle nuove proposte di revisione costituzionale, come quella che prevede la modifica dell'articolo 58 Cost.

A fronte di tutto questo si può affermare che la parentesi del referendum costituzionale, a cui si è fatto grande ricorso negli ultimi anni, è tutt'altro che chiusa.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Bibliografia

- A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, il Mulino, Bologna, 2018.
- Astrid, *La riforma del titolo V della Costituzione e i problemi della sua attuazione*, Roma, 2002.
- E. Vivaldi, *Prime considerazioni sulla legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari*, www.giurcost.org, 2020.
- Enciclopedia della storia universale*, De Agostini Edizioni, Novara, 1999.
- F. Bampi, *Cronologia dei plebisciti in Italia*, www.francobampi.it.
- F. Biondi, *Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019*, www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2019.
- F. Clementi, *Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre "less is more"*, 2019.
- F. Fabiano, *La riduzione del numero dei parlamentari: un bene o un male per la rappresentatività?*, www.filodiritto.com, 2, 2020.
- F. Specchia, *Il CNEL*, www.altalex.com, sez. 1-3, 19/06/2020.
- G. Busia, *Il referendum costituzionale fino al suo debutto. Storia di un "cammino carsico" di oltre cinquanta anni*, in «Nomos», 2005.
- G. M. Salerno, *Il referendum*, Verona, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1992.
- G. M. Salerno, *Le riforme dopo il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari*, www.federalismi.it, 2020.
- G. Monaco, *Federalismo, ecco come cambia la Costituzione nel 2001*, in www.storiaXXIsecolo.it.
- GU, Serie Generale, n. 100, del 02-05-2006.
- GU, Serie Generale, n. 180, del 18-07-2020.

- GU, Serie Generale, n. 181, del 06-08-2001.
- GU, Serie Generale, n. 227, del 28-09-2016.
- GU, Serie Generale, n. 23, del 20-01-2020.
- GU, Serie Generale, n. 240, del 12-10-2019.
- GU, Serie Generale, n. 88, del 15-04-2016.
- I. A. Nicotra, *La riduzione del numero dei parlamentari: un'opportunità per il rilancio della rappresentanza*, in www.federalismi.it, 2020.
- L. 25 maggio 1970, n. 352, *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*, in «Gazzetta Ufficiale», 15 giugno 1970, n. 147.
- L. Tentoni, *Le tre "bicamerali" per le riforme istituzionali*, www.lastampa.it, 2009.
- L.M. Petrone, *Costituzione italiana, riforma del titolo V della*, Dizionario di economia e finanza, 2012.
- M. Lopresti. A. Magro, *La riforma dell'ordinamento della Repubblica*, Servizio studi, n.4, 2007.
- M. Olivetti, *Il referendum costituzionale del 2006 e la storia infinita (e incompiuta) delle riforme costituzionali in Italia*, V, in Scielo, 2006.
- Presidenza del Consiglio dei ministri, *La riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari*, www.riformeistituzionali.gov.it, 2020.
- R. Bin, *Testo della Costituzione italiana prima delle riforme del 1999-2001*, in www.robertobin.it.
- R. Pinardi, *L'iter referendario costituzionale: funzioni e ruolo dell'Ufficio centrale per il referendum*, in www.federalismi.it, 2016.
- S. Curreri, *Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere*, www.federalismi.it, 2020.

Servizio Studi del Senato della Repubblica, *Riduzione del numero dei parlamentari n. 71*, 2019.

Servizio Studi del Senato della Repubblica, *Riduzione del numero dei parlamentari n. 280*, 2020.

Servizio Studi del Senato della Repubblica, *Riduzione del numero dei parlamentari n. 71/4*, 2020.

Sitografia

01 I plebisciti, <https://www.150anni.it/webi/index.php?s=36&wid=94>.

Cosa prevede la riforma costituzionale, www.internazionale.it, 2016.

L'altra riforma della Costituzione, www.ilpost.it, 26 giugno 2016.

La legge costituzionale sul federalismo,

<https://www.repubblica.it/speciale/referendum2001/testo.html>.

Programma di governo; <https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2019/09/29-punti-governo-Conte-bis.pdf>, 4 settembre 2019.

Referendum 2020: quesito e obiettivi della legge di revisione Costituzionale, www.telestense.it, 2020.

Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, www.comune.mirandola.mo.it, 2020.

Referendum costituzionale. Approvazione legge di modifica alla parte seconda della Costituzione, in www.elezionistorico.interno.gov.it.

Referendum costituzionale. Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione, in www.elezionistorico.interno.gov.it.

Referendum, risultati: trionfa il No, quasi 20 punti di vantaggio. Renzi annuncia le dimissioni, www.ilfattoquotidiano.it, 2016.

Riforma costituzionale Renzi-Boschi, it.wikipedia.org.

Risultati referendum 2020, in *Corriere della Sera*, www.corriere.it, 2020.

Tutto sul referendum costituzionale, www.ilpost.it, 2016.

Zanichelli dizionari più, www.dizionaripiu.zanichelli, 2012.